

Credito d'Imposta Regionale per Nuovi Investimenti Produttivi
Articolo 3 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007
Regolamento n. 5 del 28/11/2007
(pubblicati sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007)

Disciplinare

- **Premessa**
- **Articolo 1:** Riferimenti Normativi
- **Articolo 2:** Soggetti Destinatari
- **Articolo 3:** Oggetto dell'Agevolazione
- **Articolo 4:** Beni Agevolabili
- **Articolo 5:** Nozione di Struttura Produttiva
- **Articolo 6:** Determinazione dell'Investimento Agevolabile
- **Articolo 7:** Agevolazione Concedibile
- **Articolo 8:** Adempimenti Formali
- **Articolo 9:** Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell'Agevolazione
- **Articolo 10:** Presentazione e Controllo delle Istanze
- **Articolo 11:** Modalità di Utilizzo dell'Agevolazione
- **Articolo 12:** Controlli
- **Articolo 13:** Norme Finali

Premessa

1. Il presente Disciplinare definisce condizioni e modalità di concessione e fruizione dell'aiuto denominato "Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi" di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 ed al Regolamento n. 5 del 28/11/2007, diretti a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.
2. L'agevolazione oggetto del presente Disciplinare è concessa nel rispetto di tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
3. Il regime regionale di aiuti oggetto del presente Disciplinare e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito rispetta tutte le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 214 del 09/08/2008.

Articolo 1

Riferimenti normativi

1. Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali n. 1 del 30/01/2008 e n. 6 del 14/04/2008;
2. Regolamento n. 5 del 28/11/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007;
3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 11/11/1972, e successive modifiche ed integrazioni;
4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31/12/1986, e successive modifiche ed integrazioni;
5. Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28/07/1997, e successive modifiche ed integrazioni;
6. Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30/04/1998, e successive modifiche ed integrazioni;
7. Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Soggetti Destinatari

1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente Disciplinare sono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI), secondo la definizione contenuta nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008¹, indipendentemente dalla

¹ Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio regionale.

2. Il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi (di seguito credito d'imposta) può essere concesso alle imprese di cui al comma 1 operanti in tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT, ricada nei seguenti settori:
 - a. pesca ed acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b. produzione primaria di prodotti agricoli²;
 - c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, laddove l'importo dell'aiuto sia fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o laddove l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d. industria carboniera, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 205 del 02/08/2002;
 - e. industria siderurgica³;
 - f. cantieristica navale;
 - g. fibre sintetiche⁴.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

² Per prodotti agricoli si intendono:

- a. i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000;
- b. i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c. i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, vale a dire i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari, ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine di origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte.

³ Rientrano nel settore siderurgico tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a. ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia ed altre ghise grezze, ghisa manganese e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b. prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati; blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c. prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d. prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e. tutti i tubi senza saldatura ed i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

⁴ Rientrano nel settore delle fibre sintetiche le attività relative a:

- a. estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici e polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b. polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c. qualsiasi processo ausiliario connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui essa appartiene, il quale, nell'ambito della

3. Il presente Disciplinare non si applica:
 - a. agli aiuti ad attività connesse all'esportazione⁵;
 - b. agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
4. Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
5. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà⁶.
6. I soggetti destinatari, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a. essere iscritti al Registro delle Imprese;
 - b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - c. essere in regime di contabilità ordinaria.

Articolo 3 **Oggetto dell'Agevolazione**

1. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 1 nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni, consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi⁷,

specifica attività economica in questione, risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

⁵ Costituiscono aiuti alle attività connesse all'esportazione gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione ed alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

⁶ La Commissione Europea ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, in base alla definizione contenuta nell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 214 del 09/08/2008, "per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a. qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b. qualora, se si tratta di una società di cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza".

Ai sensi del medesimo articolo 1 del suddetto Regolamento (CE) n. 800/2008, una PMI costituitasi da meno di tre anni non è invece considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

⁷ I beni devono essere nuovi di fabbrica, il che sta a significare che non devono essere stati mai utilizzati e che devono essere fatturati direttamente dal costruttore o da un suo rappresentante o rivenditore; qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere stati mai utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

materiali ed immateriali, destinati alla creazione, nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva ovvero finalizzati all'estensione, alla diversificazione della produzione, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di una struttura produttiva già esistente sul territorio regionale.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono agevolabili a condizione che:
 - a. concernano l'attività prevalente svolta dall'impresa presso la struttura produttiva, così come risultante, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, dalla visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - b. siano avviati successivamente al ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.
3. Ai fini del precedente comma, si specifica che un programma si considera avviato nel momento in cui è compiuto il primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento. Nell'ipotesi di acquisizione tramite locazione finanziaria, per avvio dell'investimento si intende la sottoscrizione del contratto di leasing.

Articolo 4 **Beni Agevolabili**

1. Sono agevolabili esclusivamente beni materiali ed immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102 e 103 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R).
2. I beni materiali oggetto dell'agevolazione sono rappresentati dagli attivi relativi a macchinari, impianti⁸, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature⁹, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa.
3. Restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni materiali rientranti in categorie diverse da quelle di cui al comma 2, compresi gli immobili e gli autoveicoli¹⁰.

Relativamente ai diritti di utilizzazione di beni immateriali, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purchè esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

⁸ Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (ad es. impianti di produzione e distribuzione di energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) sia gli impianti specifici e gli altri impianti (ad es. forni e loro pertinenze).

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall'immobile stesso), rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall'immobile, determinata in base al costo specifico (così, ad es., per un impianto elettrico ovvero per un impianto di aria condizionata saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento sull'immobile).

⁹ Sono comprese nella presente categoria attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, attrezzatura varia ed utensili legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa, nonché attrezzature volte a completare la capacità funzionale di impianti e macchinari.

¹⁰ Per le imprese che effettuano il trasporto per conto terzi sono escluse dall'agevolazione le acquisizioni di tutti i mezzi di trasporto (cd. attivi mobili).

4. I beni immateriali oggetto dell'agevolazione sono rappresentati dagli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto¹¹ e di licenze¹².
5. I beni immateriali sono agevolabili solo se:
 - a. sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva alla quale si riferisce il programma di investimento destinatario delle agevolazioni;
 - b. sono ammortizzabili, ai sensi dell'articolo 103 T.U.I.R.;
 - c. sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;
 - d. figurano nell'attivo dell'impresa;
 - e. restano nella struttura produttiva cui si riferisce il programma di investimento per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura dell'investimento stesso.
6. Le spese e gli oneri pluriennali sono esclusi dall'agevolazione.
7. Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto ovvero tramite il sistema della locazione finanziaria.
8. In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:
 - a. il contratto di leasing deve avere la forma del leasing finanziario e deve comportare l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione;
 - b. le spese sostenute sono ammissibili nel limite del costo fatturato alla società di leasing dal fornitore o costruttore del bene;
 - c. non è ammesso il lease-back.
9. Tutti gli investimenti, sia quelli relativi a beni materiali sia quelli relativi a beni immateriali, devono essere capitalizzati e regolarmente riportati nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili.
10. I beni oggetto dell'investimento non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso cui sono stati destinati e devono essere conservati presso la struttura produttiva per un periodo di almeno cinque periodi d'imposta¹³ dalla data di ultimazione del programma di investimento¹⁴.

Articolo 5

Nozione di Struttura Produttiva

1. Ai fini del presente Disciplinare, per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nel territorio regionale, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi di:

¹¹ I brevetti rientranti nella categoria dei beni immateriali agevolabili sono quelli relativi a nuove tecnologie di prodotti o di processi produttivi; gli stessi sono agevolabili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nella struttura produttiva interessata dal programma.

¹² I programmi informatici rientrano tra i beni immateriali agevolabili solo se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, comunque, nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto o di licenze.

¹³ Ai fini del presente Disciplinare per periodo d'imposta si intende l'anno solare.

¹⁴ Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data in cui tutte le spese afferenti al programma di investimento stesso sono state effettivamente sostenute.

- a. un autonomo ramo d'azienda, inteso come insieme coordinato di beni materiali, beni immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico destinato al mercato;
 - b. un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purchè costituisca di per se' un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
2. Non può in nessun caso essere considerata autonoma struttura produttiva un reparto, che, pur dotato di autonomia organizzativa, costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.

Articolo 6

Determinazione dell'Investimento Agevolabile

1. L'investimento agevolabile è dato, per ciascuna struttura produttiva, dalla spesa complessiva effettivamente sostenuta¹⁵, nel corso dei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni, per l'acquisto di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 decurtata del costo non ammortizzato dei beni rientranti nelle medesime categorie, appartenenti alla stessa struttura produttiva, ceduti e dismessi nel corso del medesimo periodo¹⁶.
2. Alla determinazione della spesa per investimenti lordi concorrono anche le spese relative agli oneri accessori di diretta imputazione, fatta eccezione per le spese afferenti agli interessi passivi e per le spese generali, nonchè l'eventuale I.V.A. indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.
3. La spesa per investimenti lordi non può comunque superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00.

¹⁵ Una spesa si considera effettivamente sostenuta:

- a. nel caso di beni mobili, quando il bene è stato consegnato o spedito ed il relativo pagamento è stato effettuato dall'impresa beneficiaria ed è giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile di valore probatorio equivalente;
- b. nel caso di prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, quando le stesse sono state ultimate ed il relativo pagamento è stato effettuato dall'impresa beneficiaria ed è giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile di valore probatorio equivalente;
- c. nell'ipotesi di realizzazione dell'investimento mediante contratto di appalti a terzi e in caso di stati di avanzamento lavori, quando gli stati di avanzamento stessi sono stati accettati ed il relativo pagamento è stato effettuato.

¹⁶ Ai fini del calcolo dell'investimento netto rilevano anche le cessioni e le dismissioni relative ai beni acquistati usati, mentre non rilevano le cessioni e le dismissioni inerenti ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione (cioè diversi da macchinari, impianti, attrezzature, brevetti e programmi informatici).

Nel caso di cessioni di contratti di leasing, l'importo da portare in diminuzione va determinato sottraendo dal costo d'acquisto sostenuto dal concedente l'importo complessivo degli ammortamenti riferibili al bene stesso, calcolato applicando le ordinarie aliquote ministeriali.

4. Nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, le spese ammissibili alle agevolazioni sono solo quelle relative ai canoni effettivamente pagati dal soggetto destinatario degli aiuti nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni, al netto dell'I.V.A., delle tasse, degli interessi e delle spese generali.

Articolo 7 **Agevolazione Concedibile**

1. L'agevolazione consiste nel riconoscimento, a fronte dell'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, di un contributo in conto impianti, fruibile, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea, attraverso la procedura automatica e nella forma del credito d'imposta, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998.
2. L'agevolazione è calcolata come percentuale dell'investimento agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 6, fino ad un massimo del 40% in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
3. Al fine di poter fruire dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria partecipa al finanziamento dell'investimento agevolato con un apporto pari almeno al 25% delle spese ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda comunque da qualsiasi intervento pubblico.

Articolo 8 **Adempimenti Formali**

1. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di identificare gli investimenti realizzati in via agevolata contrassegnando ciascuno dei beni acquisiti con apposita etichetta, riportante la dicitura "*Bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n. 12/2007 e con le provvidenze del P.O. FESR Campania 2007-2013*", nonché apponendo sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la medesima dicitura.
2. E' fatto altresì obbligo all'impresa beneficiaria di acquisire, contabilizzare, conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione elementare (contratti, corrispondenza, ordini, fatture ecc.) inerente all'investimento agevolato, che sarà oggetto di attento esame in sede di controllo.

Articolo 9 **Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell'Agevolazione**

1. L'agevolazione oggetto del presente Disciplinare, in quanto condizionata all'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali o immateriali ammortizzabili, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti e va pertanto contabilizzata adottando uno dei due metodi alternativi dei "risconti passivi" o della "riduzione del costo". La stessa concorre alla formazione del reddito, nonché del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Articolo 10

Presentazione e Controllo delle Istanze

1. Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione oggetto del presente Disciplinare provvedono, a partire dalla data indicata nell'Avviso con cui si dà avvio alla procedura (di seguito Avviso), all'invio telematico di un'istanza di ammissione al credito d'imposta.
2. Nell'istanza, da predisporre nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema che sarà approvato con apposito Decreto Dirigenziale, le imprese richiedenti devono, tra l'altro, indicare:
 - a. Notizie sull'impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice attività, recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica);
 - b. Notizie sul progetto di investimento, con indicazione della struttura produttiva, una descrizione sintetica del progetto, l'ammontare dell'investimento, articolato per categorie di beni agevolabili, l'ammontare dell'aiuto;
 - c. L'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione e, comunque, entro sei mesi dal ricevimento della medesima comunicazione;
 - d. Una dichiarazione attestante che:
 - i. Il credito d'imposta non verrà combinato con aiuti agli investimenti di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento;
 - ii. Il credito d'imposta non è ne' sarà cumulato con il sostegno "*de minimis*" ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili¹⁷;
 - e. Una dichiarazione attestante che l'impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, ivi compresi quelli specificati nel D.P.C.M. 23/05/2007;
 - f. Nel caso di imprese operanti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, una dichiarazione che assicuri la coerenza e la conformità degli investimenti al PSR.
3. Ogni impresa può presentare una sola istanza di ammissione per ciascuna struttura produttiva. Non è consentito presentare più istanze riferite alla stessa struttura produttiva.
4. La Regione Campania esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. La Regione Campania è tenuta a comunicare all'impresa richiedente, entro il termine indicato nell'Avviso, l'accoglimento ovvero l'esclusione dell'istanza. In caso di esclusione, la Regione Campania provvede, tra l'altro, ad indicare in maniera puntuale i motivi che hanno condotto al rigetto dell'istanza stessa.

¹⁷ Il "divieto di cumulo" deve intendersi anche con specifico riferimento agli aiuti concessi sotto forma di garanzia dai Confidi.

Articolo 11

Modalità di Utilizzo dell'A agevolazione

1. Il credito d'imposta oggetto del presente Disciplinare è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni. L'eventuale credito d'imposta fruito oltre il suddetto termine è soggetto a recupero.
2. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il Modello di Pagamento F24, in base alle indicazioni contenute nell'Avviso.
3. Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. Il 60% dell'agevolazione è fruibile, in maniera automatica, successivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - i. Effettiva realizzazione di almeno il 60% dell'investimento agevolabile, così come determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, indicato nell'istanza di ammissione alle agevolazioni¹⁸;
 - ii. Invio telematico della documentazione inerente alla spesa effettivamente sostenuta ed alle eventuali cessioni e dismissioni rilevanti ai fini del calcolo dell'investimento agevolabile, nonché dell'ulteriore eventuale documentazione indicata nell'Avviso;
 - b. L'ulteriore quota di agevolazione è fruibile, sempre in maniera automatica, successivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - i. Ultimazione dell'investimento agevolabile¹⁹;
 - ii. Invio telematico della documentazione inerente alla ulteriore spesa effettivamente sostenuta ed alle eventuali cessioni e dismissioni rilevanti ai fini del calcolo dell'investimento agevolabile, nonché dell'ulteriore eventuale documentazione indicata nell'Avviso;
4. Relativamente alla spesa complessiva dichiarata ai fini dell'investimento agevolabile in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%, con conseguenziale riduzione del credito d'imposta spettante. Eventuali variazioni in diminuzione in misura maggiore del 25% comportano la revoca totale dell'agevolazione concessa, nonché il recupero del credito d'imposta eventualmente fruito.
5. L'utilizzo di un credito d'imposta non spettante in tutto o in parte, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Disciplinare ovvero dagli articoli 8 e 9 del Regolamento n. 5 del 28/11/2007, dà luogo alla revoca totale o parziale del contributo ed al recupero del credito d'imposta indebitamente fruito.
6. L'utilizzo del credito d'imposta prima che si siano verificate le condizioni fissate al comma 3 comporta la revoca totale del contributo ed il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito.

¹⁸ Ai fini della realizzazione dell'investimento, si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute.

¹⁹ Anche in tale caso, si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute.

7. Nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia inesistente, si applica la disciplina prevista dai commi da 16 a 20 dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate in virtù di apposita convenzione con la Regione Campania.

Articolo 12 **Controlli**

1. La Regione Campania effettua i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del presente Disciplinare. Tali controlli avvengono anche mediante ispezioni, anche a campione, presso le strutture produttive cui si riferiscono gli investimenti agevolati.
2. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione Campania, effettua i controlli di propria competenza, necessari a garantire la corretta fruizione del credito d'imposta.

Articolo 13 **Norme Finali**

1. L'attivazione dell'agevolazione oggetto del presente Disciplinare è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che disciplini i rapporti con la Regione Campania per la corretta applicazione delle presenti disposizioni e di quelle oggetto dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, nonché del Regolamento n. 5 del 28/11/2007.